

Repertorio n.

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER
L'AERONAVIGABILITÀ
ROMA

Accordo Quadro ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208 e degli articoli 61 e 54, comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stipulato con la Ditta _____ con sede legale in _____, per la fornitura di combustibile navale distillato (simbolo NATO F-76), privo di componente sintetica pari a 0% - limite minimo previsto, rispondente alla specifica tecnica MM PRF 1000A - ED. Aprile 2015, presso le seguenti destinazioni:

- Depositi POL/NATO della Marina Militare (di seguito anche "M.M.") di La Spezia, Taranto e Augusta;
- Deposito ENI (oltre ad eventuali ulteriori depositi che dovessero essere noleggiati sul territorio nazionale da parte della Marina Militare);
- Unità rifornitrici M.M.;
- Unità Navali non rifornitrici M.M.(di seguito anche "UU.NN. M.M.") ormeggiate presso le basi M.M. (per la sola consegna diretta alle UU.NN. non rifornitrici, in alternativa al gasolio F76, sarà prevista anche la fornitura di gasolio a specifica DMA - ISO

8217);

per un importo di Euro _____ IVA e ACCISE esente. Lotto unico.

C.I.G. n. _____.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno _____ del mese di _____, io Marco NEGRONI, in qualità di Ufficiale Rogante, senza l'assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia delle parti contraenti, provvedo alla redazione e alla stipula con le modalità previste dal Codice di Amministrazione Digitale, del presente Accordo Quadro.

TRA

Il Ministero della Difesa, Segretariato Generale della Difesa- Direzione Nazionale degli Armamenti – Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità (qui di seguito denominata ARMAEREO oppure anche D.A.A.A.), codice fiscale n. 80238390589, ufficialmente rappresentato dal Dirigente Dr. Antonio ARLOTTA in qualità di Capo della 9ª Divisione "Contratti nazionali ed esteri", come risulta dal D.D. n. 7 da-tato 9 gennaio 2018

E

la Ditta _____, codice fiscale n. _____, con sede legale in _____, legalmente rappresentata dal Signor _____, nato a _____ il _____ nella sua qualità di Amministratore Delegato, come risulta dalla Visura ordinaria identificativo n. _____ del _____, in atti, della cui identità personale e giuridica, io Ufficiale Rogante, sono certo e faccio fede.

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione della Difesa (qui di seguito A.D.), e per essa ARMAEREO, deve provvedere all'approvvigionamento di combustibile navale distillato - gasolio a simbolo NATO F-76, rispondente alle prescrizioni della norma MM PRF 1000A - ED. Aprile 2015 (privo di componenti sintetica), e di gasolio a specifica DMA - ISO 8217 (solo per rifornimenti diretti alle UU.NN. M.M.), per i Depositi su indicati, e/o per consegna diretta a UU.NN. M.M. nella fornitura minima indicata ovvero per quantità superiori sino al massimo delle capacità di stoccaggio dell'Unità Navale ricevente;
- con determina a contrarre n. M_D A4B89B9 DAC2023 0000028 del 20-03-2023, veniva autorizzata la procedura ristretta, per la Fornitura del suddetto combustibile navale in favore dei Depositi/UU.NN. summenzionati, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi rispettivamente degli articoli 61 e 95 comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. del – Codice dei Contratti Pubblici (in seguito: Codice) e ivi prevedendo di stipulare, con l'aggiudicatario della fornitura, in qualità di Committente, apposito Accordo Quadro;
- la Ditta _____ con sede legale in _____ è risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire l'oggetto del presente Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- la Ditta dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal

Capitolato tecnico nonché dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa;

- il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente Accordo Quadro sono da intendersi "solari", ove non diversamente stabilito:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

Nel presente Accordo Quadro, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi:

- Accordo Quadro (di seguito anche "Contratto"): il presente Contratto pubblico di tipo normativo, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, quale Accordo concluso da ARMAEREO, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, volto a stabilire e regolamentare in

via preventiva le condizioni contrattuali dei singoli Contratti di Adesione da stipulare durante il periodo di validità dell'accordo stesso;

- Capitolato Tecnico: nel quale vengono precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche che la fornitura, da acquisirsi in capo all'Amministrazione deve possedere e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;

- Contratto di Adesione: il singolo Contratto di Adesione che impegna la Ditta alla fornitura di combustibile navale richiesto, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico, nell'Accordo Quadro, nel Contratto di Adesione medesimo nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell'Offerta Economica;
- Ordine di Fornitura: documento con il quale l'Ente Gestore manifesta la volontà di utilizzare il Contratto di Adesione, nell'ambito dell'Accordo Quadro, e nel quale indica i quantitativi da rifornire;
- Ente Gestore: l'Ente facente parte dell'amministrazione committente che utilizza il Contratto nel periodo della sua validità ed efficacia mediante l'emissione di Ordini di Fornitura;
- Committente: ARMAEREO/ D.A.A.A./ Amministrazione Difesa (A.D.);
- Ditta/Fornitore: Operatore economico risultato aggiudicatario della procedura di gara per l'affidamento del presente Accordo Quadro;
- Ente Destinatario di Forza Armata (di seguito anche "F.A."): L'Ente facente parte dell'Amministrazione committente che riceve ed impiega la fornitura di combustibile navale;
- Organo di verifica di conformità: Commissione di verifica di conformità/verificatore, all'uopo nominata/to dall'Ente Destinatario della fornitura;
- Direttore di esecuzione (di seguito anche "DE"): nomina del responsabile dell'Ente destinatario di F.A. per lo svolgimento delle attività inerenti la fornitura di gasolio navale, nei modi e nelle funzioni previste dal D.lgs. n. 50/2016 e dal D.M. del 07 marzo 2018 n. 49 art. 18;

- Rappresentante della Ditta: responsabile degli Ordini di Fornitura, dei rapporti con l'Ente Gestore e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle attività relative al campionamento, verifica di conformità e consegna del prodotto.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, RESPONSABILE DEL

PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il presente Accordo Quadro regola la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di erogazione della fornitura di combustibile navale distillato (Simbolo Nato F-76), privo di componenti sintetiche, rispondente alle prescrizioni della norma MM PRF 1000A - ED. Aprile 2015, e alla specifica DMA - ISO 8217 (solo per rifornimenti diretti alle UU.NN. M.M.) per i Depositi/Unità navali rifornitrici come di seguito riportato, nonché prevedere nelle medesime sedi, anche la possibilità di consegna diretta a UU.NN. M.M. sino al massimo delle capacità di stoccaggio dell'Unità Navale ricevente, più specificatamente definito nel Capitolato Tecnico allegato al presente Contratto.

Detto combustibile sarà consegnato come indicato nella sotto riportata tabella, dove è indicata una stima delle percentuali di prodotto da consegnare, necessari per le diverse sedi:

Tipologia combustibile navale	Destinazione	% annua stimata da consegnare
Gasolio navale F76	Deposito POL/NATO M.M. LA SPEZIA	24
Gasolio navale F76	Deposito POL/NATO M.M. TARANTO	30
Gasolio navale F76	Deposito POL/NATO M.M. AUGUSTA	20

Gasolio navale F76	DEPOSITO ENI TARANTO	15
Gasolio navale F76	UNITA' NAVALI RIFORNITRICI	8
Gasolio navale F76/DMA	UU.NN. LA SPEZIA	0,9
Gasolio navale F76/DMA	UU.NN. TARANTO	1,2
Gasolio navale F76/DMA	UU.NN. AUGUSTA	0,9

(*)Per le modalità di consegna alle UU.NN. vedasi il para 5. del Capitolato tecnico – in Allegato.

Nel caso di fornitura di combustibile navale a favore delle UU.NN. M.M. a specifica DMA - ISO 8217 (in alternativa al gasolio navale F76), il prezzo verrà calcolato riducendo del 10% il valore del Platt's di riferimento, come dettagliato nel para 2.5 del Capitolato Tecnico.

L'A.D. si riserva la facoltà di modificare, per esigenze operative, le percentuali di fornitura previste per singola destinazione e/o per modalità di ricezione.

Le caratteristiche tecniche della fornitura sono meglio specificate nel Capitolato tecnico.

La Ditta si impegna per effetto del presente Accordo Quadro, nella più ampia e valida forma legale, a fornire il combustibile di cui sopra direttamente all'A.D. e, per essa, alla D.A.A.A., alle condizioni di seguito indicate.

Previa discrezionale ed insindacabile valutazione dei fabbisogni degli Enti della Difesa, nell'ambito del piano di ricostituzione delle scorte del suddetto combustibile, lo Stato Maggiore Marina, potrà conferire mandato a questa D.A.A.A. di sottoscrivere uno o più Contratti di Adesione

entro il termine di efficacia del presente Accordo Quadro.

La richiesta dell'Amministrazione, indirizzata alla Ditta, di stipulare un Contratto di Adesione dovrà indicare la data fissata per la stipula del Contratto di Adesione medesimo. Il Contratto di Adesione dovrà essere stipulato entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della predetta richiesta.

Previa verifica dei requisiti previsti nel presente Accordo Quadro, si potrà autorizzare MARINTENDENZA Roma, come anche altri Enti M.M., alla stipula dei singoli contratti di adesione discendenti dal suddetto AQ, con fondi gravanti sui pertinenti capitoli di bilancio.

La stipula del presente Accordo Quadro non è costitutiva di diritti di sorta in capo all'Appaltatore verso la Committente. La decisione della Committente di addvenire o meno alla stipula di un Contratto di Adesione con la Ditta sarà di carattere eventuale e discrezionale, e verrà adottata dalla Committente, entro il termine di validità del presente Accordo Quadro, sulla base di insindacabili valutazioni interne dei propri fabbisogni. La Ditta non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora nel corso della validità del presente Accordo Quadro non divenisse affidatario di Contratti di Adesione o nel caso in cui l'importo totale dei servizi richiesti risulti inferiore al valore complessivo.

Il combustibile oggetto della fornitura dovrà essere conforme alle caratteristiche tecniche ed alla specifica indicata nel Capitolato Tecnico.

E' designato, quale Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 il Tenente Colonnello Laura ALLEGRUCCI, mentre il Direttore dell'Esecuzione (DE), ai

sensi dell'articolo 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 verrà nominato, (uno per ciascun Ente destinatario del combustibile navale, fatta eccezione per le UU.NN. rifornitrici e non rifornitrici), entro 5 giorni dalla stipula del presente Accordo Quadro.

L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 (cinque giorni) dalla data di stipula del Contratto, il nominativo del Rappresentante della Ditta, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI ESECUTIVE. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

L'Accordo Quadro, è regolato dalle disposizioni e norme del Regolamento per i contratti stipulati dall'A.D. approvato con D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, dal Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208 nonché, dalle norme del Regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49.

Le norme sopracitate, che la Ditta dichiara di ben conoscere ed accettare, si considerano parte integrante del presente Accordo Quadro.

Inoltre, è regolato dalle disposizioni dei RR.DD. n. 2440 del 18 novembre 1923 e n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modifiche, nonché dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, dal Codice Civile, dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (nella parte ancora in vigore) dalle norme in materia negoziale previste dal Codice dell'Ordinamento Militare di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, dal relativo Testo Unico regolamentare di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192, dal Decreto Legislativo 6

settembre 2011 n. 159, dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, dal D.M. 7 marzo 2018 n. 49, dalle Linee Guida dell'Anac in quanto compatibili ed applicabili, dal Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, come convertito dalla Legge agosto 2012 n. 135 e s.m.i., dal Decreto Legislativo 9 aprile n. 2008 n.81, dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati e, ove esistenti, dal Patto di Integrità e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente consultabili sul sito internet della stessa.

Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano l'Accordo dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui:

- al presente Accordo Quadro;
- al Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- ai singoli Contratti di Adesione.

Si precisa che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ivi incluso il Bando di gara e la lettera di Invito, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

In caso di contrasto tra quanto prescritto dall'Accordo Quadro e dal Contratto di Adesione, da un lato, e dal Capitolato Tecnico, dall'altro, prevarranno i primi, fatto comunque salvo il caso in cui il Capitolato Tecnico contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispet-

to a quelle contenute nel presente Accordo Quadro, nei Contratti di Adesione e relativi Allegati.

Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Adesione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per la Ditta, quest'ultima rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Adesione e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Adesione, l'Amministrazione, da un lato, e la Ditta, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente Contratto e nei suoi allegati.

Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventua-

li maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 4**DURATA E DECORRENZA DELL'ACCORDO QUADRO**

L'Accordo Quadro avrà una durata di 3 (tre) anni dalla sottoscrizione, con la possibilità di rinnovarne l'efficacia per ulteriori 2 (due) anni opzionali. Il predetto rinnovo sarà oggetto di apposita comunicazione da parte della DAAA, a mezzo pec e diverrà efficace a decorrere dalla notifica dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del relativo atto amministrativo di esercizio dell'opzione. L'AQ si intenderà comunque concluso qualora, prima della scadenza del termine di durata, saranno stati stipulati Contratti di adesione per un importo pari al valore dell'Accordo quadro medesimo. I Contratti di Adesione potranno essere stipulati a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica alla Ditta dell'avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione dell'Accordo o della lettera di anticipata esecuzione, che sarà inviata, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), da ARMAEREO.

Qualora la Ditta dimostri all'A.D. di aver ricevuto la suddetta lettera in data successiva, la decorrenza del Contratto coinciderà con l'effettiva data di ricezione.

La durata del presente Accordo Quadro, anche rinnovata, potrà essere estesa, mediante apposita comunicazione da parte della DAAA, a mezzo pec, per ulteriori 12 (dodici) mesi, nel caso in cui alla scadenza temporale non sia stata raggiunta la soglia massima di importo prevista.

Nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente l'A.D. potrà esercitare l'opzione di

proroga ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. In tal caso, la Ditta sarà tenuta ad eseguire i Contratti di Adesione che eventualmente saranno affidati alle stesse condizioni.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine di utilizzo dello stesso mediante la stipula dei Contratti di Adesione.

La durata di ciascun Contratto di Adesione sarà dallo stesso di volta in volta determinata, al netto del periodo di garanzia e decorrerà dal giorno successivo a quello della data della lettera di notifica alla Ditta dell'avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione del suddetto Contratto, che sarà inviata, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), da ARMAEREO o dalla lettera di anticipata esecuzione.

Qualora la Ditta dimostri all'A.D. di aver ricevuto la suddetta lettera in data successiva, la decorrenza del Contratto coinciderà con l'effettiva data di ricezione.

Copia della predetta lettera di notifica sarà altresì inoltrata a/allo:

- ARMAEREO R3SCL0 e R3SCLS1;
- STATO MAGGIORE MARINA - 4° Reparto Infrastrutture e Logistica.

ARTICOLO 5

VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

La Ditta s'impegna, nella più ampia e valida forma legale, ad eseguire la fornitura del combustibile di cui al presente Accordo Quadro, sulla base degli importi unitari indicati nell'Offerta Economica allegata al presente atto, ed aggiornato secondo le modalità descritte al punto 2.3.2 del Capitolato Tecnico.

Il prezzo unitario, in Euro/Tm, per ogni singola fornitura, sarà determinato

sulla base della procedura prevista al punto 2.3.2 del Capitolato Tecnico, in particolare in base alla media del valore dell'indice di riferimento Platts relativo al *Mediterranean cargoes CIF MED (Italy) GASOIL 0,1%*, quotazione standard mondiale del gasolio navale, con riferimento al giorno dell'approntamento del prodotto.

L'importo massimo del presente Accordo Quadro è pari a Euro 400.000.000,00 (quattrocentomilioni/00), IVA ed ACCISA esenti, con la possibilità di rinnovarne l'efficacia per ulteriori due anni opzionali, per un importo pari a Euro 133.000.000,00 (centotrentatremilioni/00).

Tale importo non è in alcun modo impegnativo e vincolante per la Committente. Detto importo è a carattere presuntivo poiché dipenderà dall'effettivo fabbisogno che sarà manifestato dall' A.D. nel corso dell'esecuzione del Contratto, nonché dai vincoli finanziari e normativi, da quelli derivanti dalla programmazione della Committente e dalla variazione del prezzo del combustibile. Il valore delle quantità di prodotto erogato sarà determinato sulla base delle effettive richieste/consegne avvenute durante la vigenza dell'Accordo Quadro.

Inoltre, si precisa che:

- nel caso in cui prima del termine di durata del Contratto, anche esteso, sia esaurito l'importo massimo stabilito, l'Amministrazione si riserva la facoltà di incrementare tale importo, alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Decreto Legislativo 16 aprile 2016 n. 50 e dell'articolo 100 del D.P.R. 15 novem-

bre 2012 n. 236, pari a Euro 80.000.000,00 (ottantamili-
ni/00).

- È facoltà della Committente di apportare modifiche di cui all'articolo 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 e di cui all'articolo 106 del Codice, al ricorrere dei relativi presupposti.

- L'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, si riserva la facoltà di ordinare che la consegna sia eseguita presso altre sedi e/o con modalità esecutive di consegna diverse da quelle contrattualmente previste. In tal caso sarà tenuto conto degli eventuali maggiori oneri sostenuti dal fornitore.

ARTICOLO 6

LUOGO E TERMINI DI APPRONTAMENTO

Le forniture di combustibile navale destinato ai Depositi dovranno essere approntate, presso il deposito della Ditta, a cura, rischio e spese della Ditta entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione, nei modi dovuti, delle richieste di fornitura.

La Ditta può richiedere all'Ente Gestore che ha emesso l'ordine di poter approntare il prodotto direttamente presso l'Ente destinatario ("approntamento a destino"). Qualora l'Ente Gestore confermi tale possibilità, i termini dell'approntamento sono fissati in 30 (trenta) giorni lavorativi. Comunque, la consegna nei serbatoi dell'Ente destinatario del combustibile fornito dalla Ditta potrà avvenire solo dopo favorevole verifica di conformità.

L'approntamento del prodotto destinato alle UU.NN. M.M. dovrà avvenire, a destino, a mezzo bettolina, natante semovente, autocisterna o altro

della Ditta, in tempo utile per poter effettuare tutte le operazioni necessarie per la consegna del combustibile all'U.N. M.M. nel periodo indicato di sosta della stessa nel porto di destinazione.

La Ditta è tenuta a comunicare l'approntamento per la verifica di conformità del combustibile in provvista, indicandone esattamente la località e la data, nei termini e con le modalità riportate nel Capitolato Tecnico.

L'approntamento del prodotto non effettuato entro i termini fissati comporterà l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 23 del presente AQ.

La Ditta dovrà presentare il certificato di analisi (test report) relativo alla partita di prodotto in fornitura. Suddetto certificato dovrà essere accompagnato da un certificato di conformità di cui all'Annesso n. 3 all'Allegato n. 1, sottoscritto dal rappresentante della Ditta o dal responsabile della assicurazione qualità (RAQ) della Ditta che dovrà certificare l'esito delle analisi chimiche del prodotto in fornitura e dovrà essere anticipato via email e trasmesso congiuntamente tramite PEC all'Ente Gestore.

La mancata presentazione e/o trasmissione della certificazione di cui sopra, o la presentazione del citato certificato di conformità in assenza del rappresentante della Ditta, sarà considerato mancato approntamento e saranno applicate le penalità di cui al successivo Articolo 23.

ARTICOLO 7

ENTE GESTORE

Per i compiti meglio definiti nei singoli articoli del presente contratto,

opererà in qualità di Ente Gestore il:

DIREZIONE DI INTENDENZA MARINA MILITARE

Via Taormina, 4 – 00135 Roma

ARTICOLO 8

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI DI ADESIONE E

ORDINE DI FORNITURA

L'affidamento dei singoli Contratti di Adesione avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico.

Ogni Contratto di Adesione verrà stipulato in forma pubblico amministrativa/ scrittura privata, previo accertamento della presenza della determina a contrarre, che ne definisce la spesa e ne stabilisce la durata temporale e la fornitura del servizio, secondo quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico.

La Ditta, per ogni Contratto di Adesione, sarà tenuta a produrre le garanzie previste dalla normativa vigente ed ai sensi dell'Articolo 21 del presente Accordo quadro.

Per quanto riguarda le cauzioni di cui all'articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile n. 50/2016, salvo quanto previsto dall'Articolo 28 del presente Accordo Quadro, saranno disciplinate nei singoli Contratti di Adesione.

Successivamente alla stipula del singolo Contratto di Adesione, salvo deroghe specifiche, la fornitura, sia per consegne presso i depositi/unità rifornitrici che direttamente alle UU.NN., avverrà a seguito di ordini di fornitura emessi dall'Ente Gestore, a mezzo PEC o altro sistema atto a di-

mostrare inequivocabilmente la data della ricezione, nel corso del periodo di validità del Contratto.

Le quantità relative non dovranno superare il valore previsto al precedente Articolo 5.

Il quantitativo minimo del singolo Ordine di Fornitura, che può essere emesso dalla Committente, è pari a 3.000 TM per i depositi e unità navali rifornitrici, come dettagliato al para 4. del Capitolato in allegato al presente Contratto.

La Ditta è tenuta a controllare anche per proprio conto i saldi contrattuali, segnalare e non consegnare le eventuali quantità eccedenti il valore contrattuale.

ARTICOLO 9

VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità, che consisterà nell'accertamento della conformità del prodotto in fornitura ai requisiti richiesti, verrà effettuata, con le modalità riportate al punto 5 del Capitolato, da Organo di verifica di conformità/verificatore all'uopo nominata dalla Direzione di Commissariato nella cui giurisdizione è ubicato il deposito, per il prodotto destinato ai Depositi della Marina Militare, o dal Comandante di Bordo per il prodotto destinato alle UU.NN..

Le modalità e la sede per l'effettuazione delle analisi e dei controlli prescritti sono stabiliti al punto 5 del Capitolato Tecnico. La Ditta dovrà adempiere ai propri obblighi su richiesta di ARMAEREO e della F.A. e si impegna a sottostare a tutti i controlli e/o ispezioni disposti dall'Amministrazione.

ARTICOLO 10**ACCETTAZIONE**

L'accettazione o il rifiuto del prodotto sottoposto a verifica di conformità, è demandata/to all'Ente Gestore (o suo delegato) e verrà comunicata/to alla Ditta e all'Ente destinatario, a mezzo PEC, all'esito del materiale verificato.

ARTICOLO 11**CONSEGNA**

Qualora il prodotto oggetto del presente AQ, sia approntato presso il deposito/raffineria della Ditta e debitamente verificato ed accettato, esso dovrà essere consegnato all'Ente Destinatario entro il termine massimo di 15 giorni calendariali a decorrere dal primo giorno feriale successivo alla data di ricezione del PEC di accettazione, con le modalità previste nel punto 5 dell'Allegato n. 1 al presente contratto.

Qualora approntato a destino, la consegna del combustibile fornito dalla Ditta potrà avvenire solo dopo favorevole verifica di conformità.

Il prodotto ordinato per i Depositi di Taranto, La Spezia e Augusta sarà consegnato a mezzo nave cisterna.

ARTICOLO 12**TOLLERANZA SUI QUANTITATIVI**

Per ogni fornitura destinata ai Depositi è ammessa una tolleranza del 5% in meno sul quantitativo consegnato. Per ogni fornitura destinata alle UU.NN. (non rifornitrici), è ammessa una tolleranza del 10% in meno ri-

spetto al quantitativo richiesto.

Gli accertamenti sulla quantità di combustibile approntato e consegnato avverranno con le modalità descritte nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 13

CAMBIO DI DESTINAZIONE

L'Ente Gestore si riserva la facoltà di disporre in tempo utile (prima della comunicazione di approntamento del prodotto all'A.D. da parte della Ditta contraente) che la consegna sia eseguita presso Sedi e/o con modalità diverse da quelle contrattualmente previste. In tal caso sarà tenuto conto, in sede di pagamento previa congruità degli importi, degli eventuali maggiori oneri o delle economie verificatesi nelle spese di trasporto.

ARTICOLO 14

MODIFICHE, AGGIORNAMENTI E VARIANTI

È facoltà dell'A.D. richiedere modifiche, aggiornamenti e varianti al presente Contratto se nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario e opportuno apportare le suddette modifiche, aggiornamenti e varianti al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche dei prodotti in fornitura.

Le modalità di introduzione delle modifiche, aggiornamenti e varianti saranno regolate dagli articoli 100 e 101 del D.P.R. 236/12 nonché dall'articolo 106 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ARTICOLO 15

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'attuazione dell'Accordo Quadro avverrà mediante la stipula dei Con-

tratti di Adesione che disciplineranno le condizioni specifiche, di dettaglio ed integrative di quelle previste nel presente Accordo Quadro di esecuzione della commessa.

ARTICOLO 16

ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Durante tutto il periodo di esecuzione dell'Accordo Quadro e fino all'estinzione del periodo di garanzia, la Ditta dovrà dimostrare il possesso di adeguata certificazione UNI-EN-ISO 9001:2015, in corso di validità relativa alla fornitura oggetto della gara, certificata da organismi accreditati o equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri della unione Europea.

ARTICOLO 17

NORME U.N.I.

Nell'esecuzione del presente Accordo Quadro è fatto obbligo alla Ditta contraente di osservare le Unificazioni U.N.I già rese obbligatorie con Decreti Ministeriali, nei modi e nei termini stabiliti dai Decreti stessi. Verranno inoltre osservate, in quanto possibile, le Unificazioni U.N.I. già definite e pubblicate ma per le quali non siano stati ancora emanati i relativi Decreti. Per quanto si riferisce ai materiali di provenienza estera si dovranno osservare, secondo l'origine, le rispettive Norme di Unificazione, salvo specifiche richieste della Difesa.

è, altresì, fatto obbligo alla Ditta di attenersi a quanto prescritto dagli STANAG approvati e pervenuti in Ditta anteriormente alla data di reperimento del Contratto, o pervenuti posteriormente, purché in tempo utile

per la loro applicazione.

ARTICOLO 18

SUBAPPALTO

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali

Oppure

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti attività oggetto delle prestazioni contrattuali: (indicare le attività)

ARTICOLO 19

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

A completamento dell'articolo 110 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 si conviene che i termini fissati per l'esecuzione alla verifica di conformità e per la consegna potranno essere spostati, a richiesta della Ditta, in accordo tra le parti, qualora eventi ritenuti di forza maggiore (scioperi, incendi, alluvioni o altre cause consimili) non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla Ditta stessa, impediscano alla stessa di rispettare i termini suddetti.

Ai fini dello spostamento dei termini lo sciopero è inteso causa di forza maggiore se è stato generale e di carattere nazionale o regionale o provinciale ed ha coinvolto direttamente la Ditta. Gli scioperi aziendali non daranno luogo allo spostamento dei termini.

Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la ditta abbia fatto ricorso a

terzi, regolarmente autorizzati dall'A.D.

Lo spostamento dei termini contrattuali potrà essere concesso per un periodo corrispondente al ritardo determinato dagli eventi suddetti; la Ditta, per ottenerlo, dovrà notificare all'Ente di Forza Armata l'evento ritenuto di forza maggiore, entro il termine di 10 giorni calendariali dal suo verificarsi ed inoltrare la relativa domanda, accompagnata da apposita documentazione che provi la durata del ritardo, prima della scadenza dei termini contrattuali di presentazione alla verifica di conformità.

Qualora la Ditta non sia in grado di provare con evidenze documentali che i fatti posti a fondamento della richiesta di spostamento sono dipendenti da causa di forza maggiore, o non abbia denunciato in tempo utile a norma del capoverso precedente i fatti suddetti, il gestore del Contratto procederà all'applicazione della penalità prevista per i ritardi.

ARTICOLO 20

OBBLIGO DI RISERVATEZZA E SICUREZZA AREE RISERVATE

La Ditta si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, a non divulgarli ed a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

La Ditta si impegna, altresì, a far osservare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti di Adesione. In particolare, non dovranno essere comunicate a terzi - in alcun modo e in qualsiasi forma - notizie, informazioni e di cui si abbia avuto conoscenza nel corso dell'esecuzione contrattuale. Tali dati non devono essere utilizzati da parte del Contraente o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli previsti

dall'Accordo Quadro.

Richiedendo, inoltre, talune attività l'accesso in aree riservate degli Enti dell'Amministrazione Difesa, la Ditta dovrà impiegare, per la commessa in oggetto, personale opportunamente discriminato impegnandosi a sostituire quelle persone che, nonostante la discriminazione, venissero ritenute indesiderabili dagli Organi di Sicurezza.

Durante l'esecuzione delle prestazioni inerenti i Contratti di Adesione, la Ditta si impegna ad ottemperare alle vigenti disposizioni che regolano le visite degli estranei agli stabilimenti civili di interesse militare, disposizioni che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.

La Ditta si impegna a garantire nell'esecuzione dei Contratti di Adesione, l'osservanza degli obblighi ad essa derivanti dalla Legge 3 agosto 2007 n. 124, dal D.P.C.M. 6 novembre 2015 n. 5, recante "Disposizioni per la tutela amministrativa del Segreto di Stato e delle informazioni classificate", dal D.P.C.M. 2 ottobre 2017 n. 3, recante "Disposizioni integrative e correttive al D.P.C.M. 6 novembre 2015 n. 5" e dalla Direttiva P.C.M. ANS 3/2006 "Disposizioni in materia di sicurezza e tutela delle informazioni classificate nel settore industriale".

In caso di inadempienza, l'A.D. ha la facoltà di applicare le sanzioni previste dall'articolo 124 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 21

GARANZIA DELLA FORNITURA

La Ditta garantisce il prodotto in fornitura, fatte salve le responsabilità derivanti da vizi occulti, per un periodo di 90 (novanta) giorni calendariali

per il Terminale interessato, a decorrere dalla data di fine consegna del quantitativo richiesto. Se durante il periodo di validità della garanzia si dovessero manifestare difetti o vizi imputabili alla Ditta che alterano le

caratteristiche del prodotto, la Ditta è tenuta alla sua rimessa a norma o alla sua sostituzione a propria cura, spese e rischio. La Ditta è, pertanto, obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante il citato periodo di garanzia nel prodotto fornito e dipendenti da vizi di produzione, ivi comprese le operazioni inerenti alla consegna del prodotto, e a sostenere tutte le spese inerenti ai danni eventualmente derivanti dai suddetti difetti. Per la richiesta di interventi in garanzia, l'Ente Gestore, a seguito della ricezione di celere comunicazione in tal senso da parte dell'Ente Destinatario, dovrà notificare per iscritto alla Ditta ogni difetto riscontrato entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui il difetto è stato riscontrato. La Ditta si obbliga ad intervenire per la constatazione dei difetti/vizi e/o per l'eventuale rimessa in efficienza sul posto, ove tecnicamente possibile, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della chiamata in garanzia.

Qualora non sia possibile la rimessa in efficienza sul posto, il prodotto oggetto della richiesta dell'intervento in garanzia, dovrà essere ritirato dalla Ditta, a sua cura, spese e rischio, entro 15 (quindici) giorni dalla data di notifica del difetto riscontrato.

Il prodotto rilavorato o sostituito a seguito di una chiamata in garanzia dovrà essere riconsegnato entro 15 (quindici) giorni dal momento del suo ritiro. Su detto prodotto è applicabile un nuovo periodo di garanzia

pari a quello inizialmente previsto.

Ogni ritardo nella riconsegna del prodotto sottoposto ad intervento in garanzia sarà assoggettato alle stesse penalità, per tempo e valore, applicabili per il ritardo nella presentazione alla verifica di conformità e consegna del prodotto medesimo.

ARTICOLO 22

MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZA NELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO

QUADRO

Qualora i delegati dell'Amministrazione nella verifica delle prestazioni contrattuali riscontrino deficienze qualitative che potrebbero compromettere la finalità del servizio fornito, e tali deficienze siano dovute a malafede, frode, od a grave negligenza della Ditta o dei suoi dipendenti, verrà redatto dai delegati stessi apposito Verbale in duplice copia sulla prescritta carta da bollo (il cui onere è posto a carico della Ditta), facendo menzione dell'eventuale rifiuto della Ditta a firmare il verbale medesimo.

ARTICOLO 23

INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ

Le penalità, nei casi di inadempienze accertate nell'esecuzioni delle attività contrattuali, vengono regolate dai singoli Contratti di Adesione.

Nel caso in cui la Ditta non eseguisse, in toto o in parte, quanto previsto dal Contratto di Adesione, l'A.D. si riserva la facoltà di risolvere il Contratto stesso ai sensi dell'articolo 124 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236; in ogni caso la risoluzione comporta l'applicazione di tutte le penalità contrattualmente previste, nonché il risarcimento dei danni diretti e

indiretti cagionati dall'A.D..

In caso di violazione del termine per la stipula degli Accordi di Adesione di cui al precedente Articolo 2, la penale applicabile sarà pari a Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo.

Il valore complessivo delle penali non può comunque eccedere il 10% dell'ammontare netto contrattuale dell'AQ. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente AQ, con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

Relativamente ai ritardi contemplati nei precedenti paragrafi, in caso di risoluzione parziale del Contratto, la penalità massima applicabile sarà commisurata al valore della prestazione effettuata alla data di comunicazione, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) da parte della Ditta, dell'impossibilità di adempiere, oppure alla data di scadenza del periodo concesso dall'A.D. nell'atto di diffida ad adempiere.

ARTICOLO 24

DIRITTI DI TERZI

La Ditta assicura che, per l'esecuzione del presente Contratto, non ha violato e non violerà diritti di terzi.

La Ditta assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di

terzi.

ARTICOLO 25

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'AQ si risolverà automaticamente ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) cessazione di attività e dichiarazione di fallimento della Ditta;
- b) malafede, frode o negligenza nella esecuzione del Contratto da parte del Contraente nonché mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- c) subappalto non previsto o autorizzato;
- d) interruzione, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motivo;
- e) violazione dell'Articolo 2, comma 4, del presente Accordo Quadro.

L'Amministrazione può risolvere il contratto nei casi previsti dall'articolo 108 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'Amministrazione inoltre potrà risolvere il Contratto in caso di applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente Articolo 23.

Nei casi sopra indicati la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione comunica alla Ditta contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. In tal caso all'esecutore contrattuale è liquidata soltanto la parte di fornitura o delle prestazioni già regolarmente verificate, accettate e consegnate.

Fermo quanto disposto nei precedenti Articoli, è riservata, altresì all'Amministrazione la facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento qualora le inadempienze della Ditta si protraggano oltre il termine di

15 (quindici) giorni assegnato dall'A.D. per porvi rimedio, nonché la fa-

coltà di procedere all'incameramento della cauzione e/o alla richiesta di risarcimento danni nei confronti del Contraente inadempiente.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esonera la Ditta dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti.

Inoltre, fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 23, nel caso in cui la Ditta non esegua in tutto od in parte le prestazioni previste dal presente AQ, trovano applicazione le norme contenute nell'articolo 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

La violazione di quanto disposto dal precedente Articolo 2, comma 4, è considerata quale grave violazione professionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

L'affidamento a terzi verrà notificato al Contraente inadempiente con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del Contratto e del relativo importo.

La Ditta è tenuta a rimborsare all'Amministrazione il maggiore onere contrattuale.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge, a cagione dei fatti che hanno motivato la risoluzione del Contratto.

Si applica l'articolo 108 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

ARTICOLO 26

RECESSO UNILATERALE DALL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi degli articoli 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e 107 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, è in facoltà dell'Amministrazione, con preavviso di 20 (venti) giorni, recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale, previo pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e/o all'Amministrazione. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

In aggiunta ai commi precedenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del Decreto Legge 6 luglio 2012, così come convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135, l'A.D. ha diritto di recedere dal presente Contratto, qualora i parametri di sopravvenute Convenzioni stipulate dal Consip ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente Contratto siano migliorativi rispetto a quelli ivi previsti e la Ditta non consenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, la Ditta dichiara sin da ora di non avere nulla a pretendere in caso di recesso unilaterale del Contratto da parte dell'Amministrazione.

ARTICOLO 27**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA****DUVRI**

Le parti, in relazione alle attività inerenti al presente Contratto ed in merito all'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, (integrato e corretto dal Decreto Legislativo 3 Agosto 2009 n. 106 e successivamente dal Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 98 con particolare riferimento all'articolo 26 comma 3-ter), redigono un Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) ricognitivo dei rischi standard riportato in allegato al presente Contratto. Di conseguenza, essendo il Committente (D.A.A.A. nel presente AQ) diverso dal "Datore di Lavoro (Ente di F.A. in cui si espletterà la fornitura), verrà redatto e allegato a ciascun Contratto di Adesione, il DUVRI "statico", recante una valutazione preventiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dalla esecuzione del Contratto medesimo, demandando all'Ente Destinatario di Forza Armata ricevente la fornitura, l'opportunità di redigere, un D.U.V.R.I. "dinamico" in contraddittorio con il Fornitore che integreranno il presente Contratto per quanto non allegati.

ARTICOLO 28**GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia degli obblighi derivanti dall'Accordo Quadro la Ditta, ai sensi dell'articolo 54 del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche, dell'articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50,

ha prestato, regolare garanzia definitiva di Euro _____ sotto forma di polizza fideiussoria n. _____ rilasciata in data _____ dalla _____, ed autenticata nelle firme dal _____, notaio in _____.

Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente Contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.

La Committente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La Committente può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Committente conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'articolo 103, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare alla Committente il valore dello svincolo. La Committente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

ARTICOLO 29**PAGAMENTO RELATIVO AI SINGOLI CONTRATTI DI ADESIONE**

Il pagamento delle somme dovute alla Ditta per le forniture oggetto dei singoli Contratti di Adesione sarà disciplinato dai Contratti di Adesione stessi.

1) In considerazione della natura pubblica del Contratto e della peculiarità tecnica della fornitura, le parti, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n.192, espressamente concordano che il termine entro il quale verrà disposto il pagamento delle fatture sarà di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'A.D. , a condizione che la fornitura sia consegnata ed abbia superato le prescritte verifiche di conformità.

2) Ai fini del pagamento delle forniture rese, trovano applicazione le norme contenute nel combinato disposto dell'articolo 31 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, e dall'articolo 30, comma 5, del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nel caso in cui dal D.U.R.C. risulti permanere una inadempienza contributiva da parte della Ditta contraente, l'A.D. attiverà il procedimento previsto dal suddetto articolo 30 comma 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, trattenendo dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti Previdenziali e Assicurativi. Analogamente, a fronte di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute dalla Ditta al proprio personale tro-

vano applicazione le norme contenute nel comma 6 del citato articolo 30 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

Le parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del cronoprogramma derivante dall'articolo 42 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 (come modificata dal Decreto Legislativo 12 maggio 2016 n. 90, e dal Decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 93) e dell'articolo 6, commi da 10 a 16, del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, nonché delle circolari applicative M.E.F. n. 24, n. 27 rispettivamente in data 23 luglio 2012, 5 settembre 2012 e n. 1 del 18 gennaio 2013 e seguenti.

ARTICOLO 30

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 (che ha convertito il Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187), tutti i movimenti finanziari relativi alla presente Commessa devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ciascun bonifico bancario/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere lo SMARTCIG relativo a ciascun Contratto di Adesione.

L'inadempimento della Ditta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione dei Contratti di Adesione. La Ditta assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti ai Contratti di Adesione e di comunicazione, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in

operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, degli estremi identificativi di detti conti nonché, nello stesso termine, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relative ai dati trasmessi.

Parimenti, il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'articolo 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei Contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/fornitura della presente commessa, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi.

L'A.D. procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della predetta prescrizione.

Qualora l'impresa abbia notizia dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, essa deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il gestore contrattuale e la Prefettura competente per territorio.

Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei Contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217, comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la clausola risolutiva espressa di cui al precedente punto 2, l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 6 della legge medesima.

Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 31

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Per le prestazioni oggetto dei Contratti di Adesione, la Ditta si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dall'articolo 2, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", in applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice, in relazione alla gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, potrà essere causa di risoluzione del presente Contratto nei casi ritenuti più gravi.

L'Amministrazione contesterà per iscritto alla Ditta il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non siano presentate o risultino di non accoglimento, l'A.D., nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, si riserva la facoltà di dare applicazione alle previste disposizioni sanzionatorie in materia.

ARTICOLO 32

PATTO DI INTEGRITÀ

Il Patto d'Integrità, debitamente sottoscritto, di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" nonché del Piano triennale di prevenzione della corruzione approvato dal Ministro della Difesa, costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia, del presente Contratto.

ARTICOLO 33

TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE

La Ditta è responsabile di assicurare che i materiali in fornitura possano essere usati in sicurezza e soddisfare i requisiti previsti dalle Direttive Comunitarie e dalle Leggi nazionali in materia di sicurezza in vigore al momento della firma del presente contratto, inclusi gli obblighi derivanti dall'applicazione del Regolamento (CEE) n. 1907/2006 (REACH).

La Ditta aggiudicataria è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'Appalto alle previsioni delle normative di cui al suddetto punto vigenti al momento della consegna ed

in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento. Eventuali oneri associati per adempimenti relativi a normative REACH emesse successivamente alla data di stipula del presente Contratto saranno oggetto di futura negoziazione tra le Parti in base ai principi di correttezza e buona fede.

Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la Ditta si obbliga a produrre al Responsabile del Procedimento i seguenti documenti:

- una copia della "Dichiarazione di conformità della Ditta al Regolamento REACH" dalla quale risulti:

- di essere a conoscenza degli obblighi che il "Regolamento REACH" impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;

- che ha adempiuto agli obblighi medesimi in relazione a tutti gli articoli di fornitura (sia di produzione Ditta che di subfornitura);

- qualora le suddette sostanze utilizzate nella produzione degli articoli superino la quantità di n. 1 tonnellata (t)/anno, una copia dell' "Attestato di conformità" della Ditta, in cui venga indicato il "legale rappresentante" nominato ai fini del programma REACH e fornisca le seguenti informazioni:

- a) codice EINECS/EC number e/o CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;

- b) peso totale della sostanza;

tale Attestato verrà prodotto annualmente dalla Ditta, e conterrà una va-

lutazione "pro rata" in peso della percentuale di sostanze impiegate nella produzione Ditta di articoli destinati all'Amministrazione della Difesa, rispetto alla produzione totale.

- Elenco dei "codici identificativi" dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze soggette al Regolamento REACH nonché le relative "schede di sicurezza", ove applicabile.

La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Ditta è presupposto per l'avvio della verifica di conformità da parte dell'A.D.. La mancata produzione dei documenti di cui al presente Articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione a verifica di conformità.

La Ditta dovrà inoltre, nella fase di servizio/impiego del bene fornito, informare tempestivamente l'A.D. di ogni altra prescrizione applicabile ai materiali in fornitura e, per i materiali già forniti, le eventuali precauzioni per l'uso in sicurezza procedendo, se del caso, alla modifica dei manuali d'uso applicabili, i cui costi, qualora dovuti, potranno essere spesati a fronte di successivi strumenti contrattuali in applicazione della Direttiva Comunitaria 374 del 1985 (e successive modifiche), che ha esteso la disciplina delle responsabilità per danni da prodotti, anche a quelli derivanti da mancata informazione sulla composizione d'uso degli stessi, in ossequio al principio secondo cui ogni prodotto industriale deve essere utilizzato in condizioni di sicurezza. Pertanto la responsabilità della Ditta per la prestazione eseguita non si esaurisce solo nel possibile danno derivante da difetti dovuti al suddetto intervento ma permane nell'obbligo di fornire tutte quelle informazioni che possono permetterne l'uso in si-

curezza dello stesso. La Ditta ha l'obbligo e la responsabilità di segnalare i materiali pericolosi, di fornire le indicazioni su come trattarli (vedasi norma UNI-EN ISO 9001) e identificare, nel corso della vita del prodotto stesso, i materiali alternativi proponendo soluzioni su come trattarli per la tutela del personale e dell'ambiente.

ARTICOLO 34

ASSICURAZIONI SOCIALI

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo l'osservanza degli obblighi di legge e di Contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc.), ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68) ed gli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.).

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a

una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge 10 dicembre 2014 n. 183 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'articolo 105, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente Contratto e suoi allegati.

È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente e/o l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.

Nel caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del Contratto, che segnali un'inadempienza contributiva, l'A.D., ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, l'Amministrazione, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'Esecuzione, proporrà la risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non infe-

riore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Amministrazione pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.. La Ditta, pertanto, emetterà pertinenti fatture, nei confronti dell'A.D., non comprensive dell'importo delle ritenute a garanzia; difatti le somme che in relazione ai vari SAL/SAF verranno trattenute dall'A.D. dovranno essere fatturate ed assoggettate ad IVA solo al termine delle attività a seguito di verbale di buona esecuzione delle prestazioni/certificato di verifica delle conformità.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione (il Responsabile Unico del Procedimento), ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione

pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Contraente o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione da parte della Ditta delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di stabilimento di produzione fuori del territorio italiano, per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 35

CONTROVERSIE

Le eventuali controversie derivanti dal presente Accordo Quadro sono devolute esclusivamente alla giurisdizione ordinaria.

ARTICOLO 36

VARIAZIONE SOCIALE E/O RAGIONE SOCIALE

Qualora nel corso di svolgimento del presente Accordo Quadro si verificassero variazioni nel domicilio e/o nella denominazione sociale della Ditta contraente, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate al Ministero della Difesa - ARMAEREO – Vice Direzione Amministrativa. L'Amministrazione Appaltante non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni di

cui sopra.

ARTICOLO 37

ONERI FISCALI E CONTRATTUALI

In conformità con quanto previsto dal D.M. 9 maggio 1980 del Ministero del Tesoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 agosto 1980 n. 226, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e altre inerenti al presente Contratto, sono a carico della Ditta. La Ditta è tenuta a versare sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica secondo le tariffe prefissate con D.M. 24 maggio 2005 dal Ministero dell'Economia e Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2005 n. 123 e s.m.i.. Il versamento della somma di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipulazione del presente Contratto con la conseguenza che, in casi di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei 5 (cinque) giorni fino alla data dell'effettivo versamento.

L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto all'Ufficiale rogante.

Ai sensi del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il prodotto in approvvigionamento è esente dal pagamento dell'ACCISA in quanto destinato ai fini istituzionali dell'A.D. Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale dovesse intervenire una modifica normativa all'esenzione di cui sopra, l'Amministrazione riconoscerà l'imposta dovuta.

Ai sensi degli articoli 8-8bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successi-

ve modifiche, sulla prestazione dei servizi e/o la cessione dei beni oggetto del presente Contratto, sono esenti IVA ed ACCISE.

ARTICOLO 38

VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente Accordo Quadro, mentre vincola la Ditta dal momento della sottoscrizione, non vincolerà ARMAEREO se non dopo l'intervenuta notifica dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente AQ.

ARTICOLO 39

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

La Ditta dichiara di aver preso visione del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190 consultabile sul sito internet della Committente e, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, si impegna ad operare nel rispetto dello stesso.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa all'obbligo di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 40

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È fatto divieto alla Ditta di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contrat-

to, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..

Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'articolo 106, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 41

TRASPARENZA

L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del Contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.

Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità, ove previsto.

ARTICOLO 42

INCOMPATIBILITÀ

Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ARTICOLO 43**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 circa il trattamento dei dati personali (nel seguito anche "Regolamento UE"), conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore o di Procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.

Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazio-

ni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (Decreto Legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e articoli 52 e 68, comma 3, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze o di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (articolo 1, comma 16, lettera b e comma 32 della Legge 6 novembre 2012 n. 190; articolo 35 del decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33; nonché l'articolo 29 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la Legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.

Con la sottoscrizione del Contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE.

Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in ma-

teria di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 44

COMUNICAZIONI

Qualsiasi informazione e/o comunicazione e/o trasmissione di documenti concernente il presente contratto sarà ritenuta come debitamente fatta da una delle Parti contraenti tramite i rispettivi Uffici Responsabili se notificata od inviata all'altra parte a mezzo posta o con mezzi di comunicazione che consentano una verifica dell'identità e dell'avvenuta trasmissione.

Le comunicazioni inerenti il Contratto dovranno essere indirizzate a ARMAEREO rispettivamente:

- Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti

Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità

Via di Centocelle n.301 – C.A.P. 00175 Roma

P.E.C. armaereo@postacert.difesa.it

1) 3°Reparto – Servizio Carbolubrificanti per gli aspetti tecnici del Contratto.

e-mail: r3scl0@armaereo.difesa.it,

2) Vice Direzione Amministrativa – 9^Divisione per gli aspetti legali e amministrativi del Contratto.

e-mail: vdad9s0@armaereo.difesa.it;

3) Vice Direzione Amministrativa – 10^Divisione per le liquidazioni e fatture.

e-mail: vdad10s0@armaereo.difesa.it;

INSERIRE DITTA

ARTICOLO 45

ELEZIONE DI DOMICILIO

Agli effetti del presente Contratto la Ditta elegge il proprio domicilio in

ARTICOLO 46

FACOLTA' DI RECESSO

Le parti convengono di sottoscrivere il presente Contratto in assenza delle prescritte informazioni del Prefetto competente e che l'A.D. si riserva la facoltà di recedere dall'Accordo Quadro stesso secondo le previsioni dell'articolo 92 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE

Si dà atto che le parti hanno negoziato e concordato il presente Contratto articolo per articolo e non hanno utilizzato condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti.

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE

Sulla base dei documenti esibiti dalla Società contraente, ho accertato la piena capacità del Signor _____
impegnare la Ditta medesima.

Il presente Contratto da me dattiloscritto, consta di n. 56 (cinquantasei) fogli interamente scritti e quanto di questo.

L'UFFICIALE ROGANTE